

TI_GERICHTE 17.2014.206 vom 21. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.206

FR: TI_GERICHTE 17.2014.206 du 21 octobre 2014

IT: TI_GERICHTE 17.2014.206 del 21 ottobre 2014

Erwägungen

E. 2

In data 10 luglio 2013 verso le 13:30, dopo la pausa pranzo, PC 1, segretaria comunale a _____, e _____, dipendente dell'Ufficio tecnico, si recavano presso il magazzino comunale per verificare come mai AP 1 non stesse svolgendo i lavori di taglio d'erba previsti dal programma. Nasceva, quindi, un acceso diverbio, durante il quale l'operaio rivolgeva alla segretaria parole pesanti. La segretaria comunale, a sua volta, chiudeva a chiave AP 1 nel magazzino per un breve lasso di tempo e, poi, riapriva la porta in presenza del sindaco _____. A quel punto, AP 1 la spintonava e le rivolgeva nuovamente le seguenti frasi: "vai fuori dai coglioni o vedi", "non rompere i coglioni"; "vai a cagare", "cretina", "pensa a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare". A ciò aggiungeva "stronza" e "deficiente" (questi ultimi due epiteti sono stati proferiti solo dopo essere stato liberato dal magazzino comunale).

E. 3

Il 9 ottobre 2013, il Comune di _____ e PC 1 hanno presentato querela nei confronti di AP 1 per i reati di tentato danneggiamento, rispettivamente ripetuta minaccia, vie di fatto, ingiuria, diffamazione e calunnia. Conclusa l'inchiesta, il procuratore pubblico ha emanato il decreto d'accusa indicato alla lett. A. Con sentenza del 21 ottobre 2014, il giudice della pretura penale ha dichiarato AP 1 colpevole del reato di ripetuta ingiuria in merito alle seguenti espressioni: "stronza", "deficiente" e "pensa a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare". Per le altre suindicate, AP 1 è stato prosciolto. Appello 4. AP 1 chiede di essere prosciolto dal reato di ingiuria limitatamente alla frase "pensa a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare". 4.1. Per l'appellante, questa affermazione non costituisce un giudizio di valore offensivo che mette in dubbio la lealtà e l'onestà di AP 1, in quanto si riferisce soltanto all'attività lavorativa della segretaria comunale. 4.2. Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Il reato di ingiuria presuppone un'offesa all'onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e, dunque, il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, 3^a ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c). Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Pozo, *Droit pénal, Partie spéciale*, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 177 CP, n. 2124; Stratenwerth/Wohlens, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar*, Berna 2009, ad art. 177 CP, n. 1). L'ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre

modalità differenti: - con un giudizio di valore atto a mettere in dubbio l'onestà, la correttezza e la moralità dell'ingiuriato e a renderlo disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 177 CP, n. 2), - tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2); - nell'evocazione, all'esclusivo indirizzo dell'ingiuriato, di un particolare fatto atto a danneggiarne l'onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2).

Quest'ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4). Affermazioni, con cui viene lesa soltanto la reputazione sociale di una persona (che sono, cioè, attinenti alla posizione di una persona nella società) non costituiscono ingiuria: in particolare, la reputazione a livello lavorativo non è tutelata dall'art. 177 CP. Sminuire una persona nell'ambito della sua attività lavorativa, artistica, politica o sportiva non è sufficiente a realizzare il reato di ingiuria (STF 1C_524/2013 del 2 ottobre 2010, consid. 3.1; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; DTF 105 IV 111 consid. 1 p. 112; DTF 80 IV 159 consid. 2 p. 164). Nemmeno è tutelata dall'art. 177 CP la reputazione relativa a particolari competenze o a particolare bravura nei diversi ambiti appena citati (Trechsel, op. cit., vor art. 173 CP n 10). Questo principio vale, tuttavia, soltanto se l'affermazione non mette in dubbio anche l'onestà o la moralità di una persona e non la rende disprezzabile in quanto essere umano. Le frasi incriminate vanno giudicate singolarmente e lette obiettivamente sulla base del senso che deve attribuirle un destinatario non prevenuto nel contesto generale in cui sono state dette (DTF 124 IV 162 consid. 3b p. 167; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Dal profilo soggettivo l'ingiuria è un reato intenzionale: l'autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l'onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, in op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l'autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130).

4.3. Il primo giudice ha qualificato la frase di cui trattasi come ingiuria ai sensi dell'art. 177 CP sulla scorta delle seguenti considerazioni: “ L'espressione” pensa a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare“ rappresenta un giudizio di valore offensivo, che esterna una totale mancanza di rispetto nei confronti della destinataria. Essa riguarda sì, in sé, un fatto, ma sottintende una messa in dubbio dell'onestà e della lealtà di PC 1 in modo da renderla spregevole, tenuto altresì conto del ruolo dalla stessa svolto all'interno dell'amministrazione comunale, segnatamente quale diretta superiore dell'imputato” (sentenza impugnata, pag. 6).

4.4. L'accusatrice privata sostiene che la frase vada letta nel contesto generale di quel momento, e quindi, visto che è stata proferita dopo che la signora PC 1 era già stata ricoperta di insulti, come denigrante, altamente offensiva poiché avente lo scopo di mettere in dubbio la lealtà e l'onestà della destinataria a livello personale e professionale.

4.5. Pur se letta nel contesto descritto sopra, l'espressione “pensa a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare“ risulta, per qualsiasi osservatore esterno avente le caratteristiche indicate dal TF, manifestamente riferita soltanto alla reputazione professionale della signora PC 1. Con essa, AP 1 ha sminuito la capacità e competenza professionale della segretaria comunale senza, in alcun modo, metterne in dubbio, in

riferimento a tale ambito, la sua onestà e moralità. 4.6. L'accusatrice privata motiva l'ingiuria pure sostenendo che, utilizzando la congiunzione „, neanche “, AP 1 ha chiaramente fatto intendere che, con la famigerata espressione, egli voleva dire “ non sei capace a fare nulla, nemmeno il tuo lavoro” . Questa conclusione appare una forzatura. Ma, quand'anche ciò fosse, la conclusione relativamente alla realizzazione del reato di cui all'art. 177 CP non cambierebbe. 4.7. L'accusatrice privata sostiene, poi, che con l'affermazione di cui trattasi AP 1 ha voluto lasciar intendere al signor _____ e al sindaco che ella non fa il lavoro per cui è stipendiata e che, quindi, non merita lo stipendio che le viene versato, facendola, così, apparire come una persona disonesta e disprezzabile. Anche se si dovesse condividere l'assunto dell'AP, lesa sarebbe, comunque, soltanto la reputazione professionale della signora PC 1. L'onestà e la lealtà a livello personale non vengono messe in dubbio con questa singola affermazione (cfr. Riklin, in op. cit., vor art. 173 n. 19 secondo cui non è ingiurioso dire a un professore di diritto che non ha nessuna idea della sua materia; cfr. per analogia anche DTF 103 IV 157 in cui il TF ha stabilito che il rimprovero di aver venduto ad un ente pubblico dei prodotti ad un prezzo esagerato concerne solo la reputazione professionale). 4.8. Visto quanto esposto, gli elementi oggettivi del reato di ingiuria non sono dati. L'appellante va, dunque, prosciolto dall'accusa di ingiuria in merito alla frase “ pensa a fare il tuo lavoro che non sei neanche capace di fare”. Ne deriva che - preso atto delle assoluzioni già decise in pretura penale che, in assenza di contestazione, sono passate in giudicato - AP 1 è autore colpevole di ingiuria soltanto per le espressioni “stronza” e “deficiente”. Commisurazione della pena

E. 5.1

Con la sentenza impugnata, il Pretore ha mandato AP 1 esente da pena in merito agli epiteti “stronza” e “deficiente”, mentre ha condannato l'appellante alla pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per un totale di fr. 90.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, soltanto in relazione all'espressione “ pensa a fare il tuo lavoro, che non sei neanche capace di fare ”. A questa pena, ha, poi, aggiunto la multa di fr. 200.-.

E. 5.2

L'appellante chiede, in applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP, di essere mandato esente da pena per il reato di ripetuta ingiuria in merito agli epiteti “stronza” e “deficiente”.

E. 5.3

La richiesta va accolta, già solo, poiché, in assenza di un relativo appello della PP, il giudizio pretorile sulla pena - che, relativamente ai due epiteti citati, ha mandato AP 1 esente da pena - non può essere modificato da questa Corte a detrimento del condannato. A titolo abbondanziale, si osserva, comunque, che, avendo il primo giudice accertato che AP 1 ha proferito gli epiteti incriminati dopo che questa l'aveva rinchiuso per 5-10 minuti nel magazzino, il suo giudizio risulta essere una non censurabile applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP. Sulla tassa di giustizia e sulle spese

E. 6

L'appellante chiede che le tasse e le spese giudiziarie per il procedimento di primo grado e per il procedimento d'appello, vengano poste a carico dello Stato. La richiesta non può essere accolta ritenuto come, per una parte, egli sia stato, comunque, condannato. Tuttavia, a carico dello Stato va posta la tassa per la motivazione scritta della sentenza che il giudice di primo grado ha accolto ad AP 1 (fr. 150.-). Per contro, visto l'esito dell'appello, gli

oneri processuali di secondo grado, consistenti in complessivi fr. 700.-, vengono interamente posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Indennità giusta gli art. 429 segg. CPP

E. 7.1

La Pretura penale ha assegnato a AP 1 un'indennità per le spese di patrocinio di primo grado (ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 500.-. Nella sua dichiarazione d'appello, AP 1 ha chiesto che l'indennità venga aumentata a fr. 1'786.- per il procedimento di primo grado e che, per quello d'appello, gli vengano assegnati ulteriori fr. 300.-. Nella motivazione scritta, l'appellante ha aumentato a fr. 2'083.75 l'indennità richiesta per spese di patrocinio per la prima sede. Si tratta di un'estensione inammissibile.

E. 7.2

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Nel caso di una parziale assoluzione l'indennità si riduce di conseguenza (Riklin, StPO, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2^a ed., Zurigo 2014, ad art. 429 CPP, n. 5; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231). Se è data una riparazione per proscioglimento parziale, questa può essere compensata con le spese procedurali a carico dell'imputato e conseguenti alla parziale condanna (art. 442 cpv. 4 CPP). Per prassi di questa Corte lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati (CARP 17.2012.112 del 7 marzo 2013 consid. 13a).

E. 7.3

Nella sua giurisprudenza relativa al nuovo art. 429 CPP, il Tribunale federale ha stabilito che la necessità del patrocinio deve essere determinata prendendo in considerazione la gravità dell'accusa, la complessità fattuale e giuridica del caso, la durata del procedimento e le sue conseguenze sui rapporti personali e professionali dell'imputato (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5; STF 1B_536/2012 del

E. 7.4

Il patrocinatore dell'appellante ha trasmesso a questa corte la nota d'onorario per il procedimento di primo grado in cui, sommate le spese forfettarie del 5% più la partita iva dell'8 %, espone l'importo di fr. 1'786.-. L'onorario esposto comprende l'assistenza legale a partire dalla prima fase del procedimento, quindi già prima dell'emanazione del decreto d'accusa. Giustificandosi l'intervento di un avvocato unicamente dopo l'emissione del DA, non possono essere ammessi i dispendi orari precedenti il 3 febbraio 2014. Sono invece approvati, in quanto anche il tempo esposto è parso adeguato, i dispendi orari del 7, 11 e 12 febbraio 2014 (2 ore del MLaw _____ per ricerca giuridica e stesura opposizione DA e reclamo ABB; 15 minuti del MLaw _____ per colloquio con cliente; 30 minuti dell'avv. DI 1 per colloquio con cliente, correzione e messa a punto finale reclamo contro decreto di abbandono e opposizione al decreto di accusa) e quelli del 7 e 21 ottobre 2014 (1 ora del MLaw _____ per osservazioni a Pretura penale; 2 ore del MLaw _____ per udienza Pretura penale).

E. 7.5

L'appellante ha calcolato l'indennizzo sulla base di una tariffa di fr. 350.- l'ora per l'avvocato e di fr. 150.- l'ora per il praticante. La remunerazione oraria va però fissata prendendo come base l'importo di fr. 280.- per l'avvocato e di fr. 120.- per il praticante stabilito dall'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007. Ne discende una riduzione dell'onorario a fr. 770.-, che, sommate le spese forfettarie del 5% (art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 a) più la partita iva dell'8 %, porta complessivamente all'importo di fr. 873.20.

E. 7.6

Considerando che AP 1 è stato assolto solo parzialmente, non si giustifica un completo indennizzo delle spese di patrocinio. Queste vanno ridotte proporzionalmente al presumibile dispendio orario del patrocinatore in relazione ai reati, da cui l'appellante è stato prosciolto (Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 CPP n. 17a) e, quindi, l'importo di fr. 873.20 viene proporzionalmente ridotto a fr. 600.-. L'indennità riconosciuta da questa corte per il procedimento di primo grado ammonta quindi a fr. 600.-.

E. 7.7

Per quanto riguarda l'indennità d'appello, l'importo richiesto dall'appellante di fr. 300.-, comprendente nota d'onorario, spese forfettarie del 5% e l'IVA dell'8% (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), è calcolato sulla base di una remunerazione del praticante di fr. 150 l'ora. Va invece applicata una tariffa oraria di fr. 120.- (vedi consid. 8.5.) al dispendio orario, apparso adeguato, di 106.2 minuti. Ne discende una riduzione dell'onorario sulla base delle tariffe citate a fr. 212.40, a cui vanno sommate le spese forfettarie del 5% e l'IVA dell'8%, per un totale di complessivi fr. 240.85. Visto l'esito dell'appello, a AP 1 spetta il riconoscimento di un completo indennizzo delle spese sostenute. Lo Stato deve quindi rifondere a AP 1 fr. 240.85 a titolo di indennità d'appello.

E. 7.8

Complessivamente lo Stato è, dunque, condannato a rifondere a AP 1 l'importo di fr. 840.85 a titolo di indennità ai sensi dell' art. 429 e segg. CPP. Questa somma può essere compensata con le spese procedurali a carico dell'imputato di fr. 150.- (art. 442 cpv. 4 CPP). Lo Stato deve quindi rifondere a AP 1 complessivamente fr. 690.85. Indennizzo a favore dell'accusatrice privata 8. Il primo giudice ha condannato AP 1 al pagamento di un indennizzo a favore dell'accusatrice privata di fr. 300.-. Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento, se l'accusatore vince la causa. Visto l'esito dell'appello, si giustifica una riduzione di tale indennizzo a fr. 200.-. Per questi motivi, visti gli art. 398 e segg. CPP; 177 CP; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP, 429 e segg. CPP, 433 CPP, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

E. 9

gennaio 2013, consid. 2.2). Questa Corte ritiene che il procedimento a carico di AP 1 - vertente su ingiuria e vie di fatto, dunque, su reati minori o bagatellari (art. 132 CPP a

contrario) punito con una pena massima di 90 aliquote giornaliere - non presentava, almeno nella sua fase iniziale prima dell'emanazione del DA, difficoltà fattuali o giuridiche tali da giustificare l'intervento di un legale. L'appellante si è, infatti, limitato ad esporre la sua versione dei fatti durante gli interrogatori della Polizia. Pertanto, la necessità di patrocinio è data, in concreto, unicamente a partire dall'avvio del procedimento dinanzi la Pretura penale, quindi dopo il 3 febbraio 2014, data di emissione del decreto d'accusa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.